

Cass. civ., sez. I, 11-08-2009, n. 18218.

In tema di contratti c.d. di sponsorizzazione - nei quali beni particolarmente noti ed ammirati, inseriti in circuiti di manifestazioni, corse o regate seguite da un vasto pubblico ed utilizzati come veicolo di diffusione di messaggi pubblicitari, essendo corredati dal marchio o dalla denominazione dell'impresa che si vuole pubblicizzare - la tutela dei diritti all'immagine e alla denominazione del bene risulterebbe pregiudicata qualora si consentisse a chiunque di appropriarsene a scopi pubblicitari, senza ottenere il consenso dei titolari e senza pagare le dovute royalties; il danno, patrimoniale e non, causato da tale comportamento illecito è risarcibile, ai sensi degli art. 2043 e 2059 c.c., sotto il profilo sia del c.d. annacquamento della denominazione e dello svilimento dell'immagine del bene, sia del pregiudizio economico per il mancato esborso del prezzo, che comunemente è dovuto per simili campagne pubblicitarie, mentre non è applicabile la tutela di cui all'art. 2598 seg. c.c., in tema di concorrenza sleale, per la mancanza di un rapporto di concorrenzialità tra le imprese.

Cass., sez. I, 11-08-2009, n. 18218.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 9.01.01, la Rimini Sail di B.G. e la s.r.l. IN. CO. Rimini, rispettivamente utilizzatrice in forza di leasing e titolare del diritto di sfruttamento economico dell'imbarcazione denominata " (OMISSIS)", convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Rovereto, le società Cartiere Fedrigoni & C. s.p.a. e Fedrigoni Cartiera s.p.a. al fine di conseguire il ristoro dei danni connessi all'indebita utilizzazione da parte delle stesse dell'immagine di detta imbarcazione, sulla cui vela era stato inserito il marchio figurativo delle società convenute, nella realizzazione di un calendario pubblicitario per l'anno (OMISSIS).

Si costituivano entrambe le convenute e, in particolare, la Fedrigoni Cartiere s.p.a. eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, dichiarandosi del tutto estranea ai fatti esposti dalle attrici.

Nel merito eccepivano di aver realizzato il calendario in un limitato numero di copie, essendo diretto ad una distribuzione gratuita nell'ambito interno del settore, e di aver scelto tale imbarcazione a prescindere dalla notorietà della stessa, ma in quanto rispondente ai ricercati requisiti di bellezza idonei a rappresentare metaforicamente il positivo andamento dell'azienda.

In ogni caso contestavano l'esistenza di un diritto tutelabile in capo alle società attrici. Il Tribunale di Rovereto, con sentenza n. 316/02 dell'8.8.2002, dichiarava il difetto di legittimazione attiva della Rimini Sail di B.G., in quanto questa aveva ceduto alla In.Co. i diritti patrimoniali di sfruttamento dell'imbarcazione, e respingeva le domande della In.Co. affermando che non poteva essere tutelata l'immagine di oggetti famosi alla pari dell'immagine di una persona fisica e che neppure la clausola generale ex art. 2043 c.c. sarebbe stata applicabile, non integrando l'aspettativa di sfruttamento patrimoniale di un oggetto famoso un interesse meritevole di tutela.

Concludeva compensando integralmente le spese di lite tra le parti.

Avverso tale sentenza interponevano appello Rimini Sail di B. G. e IN. CO. Rimini s.r.l. ritenendo la stessa ingiusta e chiedendo, previa ammissione delle ulteriori richieste istruttorie necessarie alla quantificazione del danno, che venissero accolte le conclusioni formulate in primo grado, anche a titolo di ingiustificato arricchimento.

Le convenute resistevano al gravame rilevando che la pretesa avversaria, riguardando una lesione patrimoniale connessa all'utilizzo dell'immagine della barca, non poteva che essere azionata dalla società cui era stato ceduto il diritto di sfruttamento commerciale della stessa e che la pretesa, nel merito, risultava infondata.

Eccepivano, altresì, la nullità, inammissibilità e infondatezza dell'azione di indebito arricchimento menzionata solo nelle conclusioni dell'atto di appello, evidenziando l'esorbitanza dell'importo indicato dalle attrici come risarcimento del danno.

Con sentenza 20.11.03 - 09.12.03, la Corte d'Appello di Trento confermava la sentenza di primo grado, rigettando l'appello, e condannava la Rimini Sail di B.G. e la IN. CO. Rimini s.r.l. al pagamento, in solido, delle spese.

La Corte riteneva l'appello infondato rilevando che nella fattispecie concreta non potevano trovare applicazione le norme invocate dalle attrici appellanti, l'art. 10 c.c. e la L. n. 633 del 1941, art. 96 dirette a disciplinare la tutela di immagini solo delle persone fisiche.

Andava verificato se sussistevano i presupposti giustificanti la pretesa risarcitoria in base a quanto previsto sul piano normativo per la tutela dell'utilizzo dell'immagine fotografica di un oggetto materiale e, quindi, assumevano rilievo le norme contenute nella L. n. 633 del 1941, artt. 2, 87 e segg. come modificata dal D.P.R. n. 19 del 1979. Da tali norme si desumeva che le fotografie erano tutelate dal diritto d'autore solo quando fossero state catalogabili come opere artistiche, espressione, cioè, di originalità e creatività.

In caso contrario, avrebbero beneficiato della più limitata tutela dei diritti connessi, consistenti nel diritto esclusivo di utilizzazione economica da parte dell'autore, con esclusione delle foto di oggetti materiali e quant'altro specificato nelle norme.

Solo l'elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte aveva finito per riconoscere una forma di tutela minore anche alle foto di oggetti materiali, a condizioni che le stesse non avessero mera funzione documentale, ma un quid pluris consistente in una funzione aggiuntiva, come quella commerciale o quella editoriale.

Alla luce di ciò era palese che gli unici legittimati a chiedere la tutela di tali diritti erano il fotografo, che aveva scattato la foto, o l'agenzia in cui lo stesso era inserito.

La Rimini Sail di B.G. e la IN. CO. Rimini s.r.l. non potevano, quindi, avanzare alcuna pretesa in relazione all'utilizzazione dell'immagine fotografica dell'imbarcazione (OMISSIS).

L'ulteriore dogianza delle attrici in merito ad una violazione generale del preceitto di cui all'art. 2043 c.c. era venuta meno, risultando esclusa l'illiceità della condotta delle convenute e mancando così la causazione di un danno ingiusto. Tale danno era stato indicato dalle appellanti nel mancato guadagno connesso alle cessione di spazi pubblicitari oggetto del contratto in vigore fra loro, operando un'indebita confusione tra spazi materiali dell'imbarcazione in occasione delle gare veliche, ceduti dietro corrispettivo ai vari sponsor e l'intervento di mero fotomontaggio effettuato dalle controparti, con l'inserimento del proprio logo sulla

vela della predetta imbarcazione nella realizzazione del calendario distribuito ai collaboratori delle due aziende. Non era ipotizzabile neppure un risarcimento del danno alla loro immagine in quanto, sotto questo profilo, nulla era stato dimostrato o era comunque ravvisabile nell'operato delle appaltate.

Andava, altresì, escluso che sussistessero i presupposti di cui all'azione di indebito arricchimento avanzata solo nelle conclusioni di secondo grado, sulla base del suggerimento contenuto nella sentenza di primo grado, data la mancanza di argomentazioni in relazione ai presupposti che potessero in qualche modo legittimarla.

Avverso tale sentenza Rimini Sail di B.G. e IN. CO. Rimini s.r.l. proponevano ricorso per Cassazione, notificato in data 24.01.05, esponendo quattro motivi di doglianza illustrati dalla memoria ex art. 378 c.p.c..

Cartiere Fedrigoni & C. s.p.a. e Pedrigoni Cartiere s.p.a. proponevano controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, notificato in data 22.02.05, supportato da memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. - Dopo aver riassunto lo svolgimento del processo, B. G., quale titolare della ditta individuale Rimini Sail, e la s.r.l. IN.CO. Rimini deducevano, come primo motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione agli artt. 6, 7, 10, 2043 c.c., al D.P.R. n. 633 del 1941, art. 96, art. 12 disp. gen. e art. 115 c.p.c., il tutto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Per le ricorrenti, la Corte di merito aveva errato nell'affermare, con motivazione contraddittoria, la impossibilità dell'applicazione delle norme di cui all'art. 10 c.c. e art. 96 L. dir. autore e nel negare la sussistenza dei presupposti giustificanti una pretesa risarcitoria, in base a quanto previsto per la tutela dell'immagine di un oggetto materiale, in favore di colui cui sarebbe spettato prestare il proprio consenso.

In primo luogo sottolineavano che i diritti di cui agli artt. 6, 7 e 10 c.c. era attribuibile anche alle persone giuridiche, applicandosi per analogia tali norme sulla base del principio generale di giustizia di cui all'art. 12 disp. gen..

Erroneo era quindi il rilievo secondo cui l'art. 10 c.c. era applicabile solo alla persona fisica.

Il diritto alla propria identità contro qualsiasi lesione pregiudizievole di diritti morali o patrimoniali legati al nome o all'immagine della società era ritenuto meritevole di tutela sulla base dell'art. 2 Cost., anche indipendentemente da una lesione all'onore, al decoro o alla reputazione della persona.

La stessa Suprema Corte si era espressa affermando che, pur mancando una lesione all'onore o alla reputazione, "... la divulgazione inautorizzata del ritratto di una persona può ledere il suo diritto alla riservatezza, producendo l'effetto non desiderato della strumentalizzazione dell'immagine per la penetrazione sul mercato del prodotto o servizio cui l'immagine medesima è ricollegata..." (Cass. n. 3769/85).

Tale lesione poteva avvenire anche attraverso un qualsiasi uso indebito del nome o dell'immagine altrui, consistente nel far credere l'esistenza di un qualsiasi collegamento tra usurpatore e titolare del diritto.

La giurisprudenza di merito aveva, infatti, più volte statuito che "...la riproduzione non autorizzata di personaggi, opera dell'ingegno, su prodotti commerciali...costituisce di per sé un illecito sfruttamento del diritto patrimoniale dell'autore..." (Pret.

Milano, 10 luglio 1989). In assenza del consenso di colui che deteneva il diritto sul nome e sull'oggetto fotografato, qualsiasi utilizzo al di fuori dei casi previsti dalla L. n. 633 del 1941, art. 97 diveniva abusivo e, quindi, lo era sicuramente l'uso che avveniva a fini preminenti di lucro e pubblicitari. Tali circostanze obbligavano al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., come ogni altra ipotesi di uso non autorizzato di un bene altrui.

Doveva, infatti, ritenersi abusivo e lesivo l'utilizzo non consentito del nome dell'imbarcazione "(OMISSIS)", visibile nel catalogo delle Fedrigoni, e dell'immagine dell'imbarcazione artefatta allo specifico scopo di trame vantaggio ancora maggiore, facendo credere al pubblico con l'inganno che tra le società Fedrigoni e l'imbarcazione "(OMISSIS)" ci fosse un rapporto di sponsorizzazione.

Era stato leso anche il diritto dei titolari di sfruttare i propri segni distintivi, il nome, l'immagine e la notorietà della propria imbarcazione e dell'equipaggio, pregiudicandone così il valore commerciale, in quanto le società convenute si erano avvantaggiate indebitamente del successo e della notorietà della "(OMISSIS)", trasponendoli nella propria attività imprenditoriale.

Era errata l'affermazione della Corte di merito secondo cui, in violazione dell'art. 115 c.p.c., i diritti sulla fotografia abusivamente utilizzata dalle società Fedrigoni sarebbero stati del fotografo e/o dell'agenzia. Nulla era emerso circa la pretesa titolarità di diritti sulla fotografia in capo al fotografo o all'agenzia, dato che il legale rappresentante della Fedrigoni aveva esclusivamente affermato che la foto in questione gli era stata fornita dal nipote fotografo, C.G..

In ogni caso non era in questione l'individuazione dei soggetti che potevano avvalersi della tutela dell'immagine, ma la lesione dei diritti delle ricorrenti sul nome e sull'immagine dell'imbarcazione, sulla quale vantavano diritti in esclusiva.

1.2. - Come secondo motivo di gravame veniva dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, per mancata applicazione del principio iura novit curia. Le ricorrenti sottolineavano che, per principio pacifico e consolidato, il giudice non era vincolato alla qualificazione giuridica della fattispecie controversa prospettata dalla parte, ma era libero di discostarsene nell'esercizio del potere - dovere di autonoma qualificazione discendente dal principio iura novit curia (ex plurimis Cass. n. 148521/04 e n. 10009/03).

Tale principio era stato trascurato dal collegio di merito, che si era limitato a generiche affermazioni sulla tutela dell'uso dell'immagine di un oggetto materiale e sulla pretesa titolarità in capo al fotografo dei diritti sull'immagine, senza approfondire il tema, allo scopo di procedere alla qualificazione della fattispecie ritenuta più corretta e, soprattutto, senza giustificare e motivare il proprio convincimento circa l'assenza di norme, che consentano la tutela giuridica in situazioni come quella in esame. La clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. poteva trovare piena applicazione a causa dell'utilizzo non autorizzato del nome, dell'immagine del (OMISSIS) e del suo equipaggio, costituenti l'immagine stessa della società armatrice dell'imbarcazione: la Rimini Sail e la sua avente causa In. Co. Rimini s.r.l.. Non vi erano ostacoli alla tutelabilità della persona giuridica e tale assunto aveva trovato conferma nella giurisprudenza di legittimità, la quale aveva ribadito che "...la persona giuridica, per sua natura, non può subire dolori, turbamenti ed altre similari alterazioni, ma è portatrice di quei diritti di personalità, ove compatibili con l'assenza della

fisicità e, quindi, dei diritti all'esistenza all'identità, al nome, all'immagine e alla reputazione..." (Cass. n. 11592/02).

Non era possibile condividere l'affermazione del giudice di primo grado, fatta propria dalla Corte d'Appello con motivazione insufficiente, circa la mancanza di un right of publicity con riferimento alle cose famose.

Il diritto all'immagine aveva, anche e soprattutto, la finalità di reprimere l'indebito sfruttamento commerciale di un'immagine.

Le ricorrenti evidenziavano che, parte della dottrina, aveva classificato il diritto all'immagine tra i diritti assoluti patrimoniali.

Riconosciuta, quindi, la lesione di tale diritto anche nei confronti di una persona giuridica e considerato lo stesso diritto anche secondo una componente patrimoniale, le ricorrenti non vedevano come si fosse potuto escludere dall'ambito della tutela anche le cose materiali, specialmente se di alto valore economico e pubblicitario come nel caso di specie.

Nulla vietava che le cose materiali potessero assumere autonoma rilevanza in virtù di un processo di personalizzazione estremo che aveva portato a qualificare le cose come elementi di identificazione della persona nota: cosa e persona (giuridica) diventavano inseparabili.

Alla luce di tali considerazioni era indubbio l'obbligo esistente di risarcire i danni conseguenti a tale illegittimo utilizzo di un bene altrui, anche ex art. 2043 c.c..

1.3. - Come terzo motivo di ricorso veniva dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 2043 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Dopo aver richiamato le medesime argomentazioni già svolte nei precedenti motivi, le ricorrenti sottolineavano che nessun dubbio poteva esistere sul diritto esclusivo, in capo alle stesse, allo sfruttamento economico del "(OMISSIS)" e sull'illiceità della abusiva utilizzazione della sua immagine e del suo equipaggio da parte delle società Fedrigoni, nonché sull'obbligo di risarcire i danni conseguenti a tale illegittima condotta.

Non vi era dubbio che attraverso l'uso della foto e la conseguente creazione di un falso collegamento come sponsor della barca era stato leso il diritto dei titolari allo sfruttamento del proprio nome o segno distintivo e il diritto di sfruttare economicamente l'immagine e la notorietà dell'imbarcazione e dell'equipaggio, pregiudicandone il valore commerciale in quanto le Fedrigoni, realizzando i calendari contestati e distribuendoli ai propri clienti in Italia e all'estero, si erano avvantaggiare indebitamente del successo e della notorietà del (OMISSIS) trasponendoli sulla loro attività imprenditoriale. La stessa Corte di Cassazione, tra le tante sent. n. 1503/93, aveva già statuito che "...in assenza del consenso del soggetto interessato è illecita la riproduzione dell'immagine di un personaggio celebre a fini pubblicitari, ed il danno derivante era presumibile e ricollegabile alla impossibilità di fare uso del proprio ritratto a fini pubblicitari, essendo stato da altri utilizzato, e alla riduzione del valore commerciale... il comportamento illecito della divulgazione non autorizzata dell'immagine di persona notoria - al pari di ogni altra ipotesi di non autorizzata utilizzazione di bene altrui - faceva sorgere l'obbligazione di risarcire il danno ai sensi dell'art. 2043 c.c....".

L'uso della fotografia aveva determinato un grave inganno per il pubblico, cui era stato fatto credere che le Fedrigoni avevano sponsorizzato una barca vincente come il "(OMISSIS)".

Contrariamente a quanto statuito dalla Corte di merito, la divulgazione non autorizzata dell'immagine di soggetto notorio per fini pubblicitari violava il diritto di esclusiva e di sfruttamento commerciale dell'immagine e faceva presumere la verificazione di un danno di natura patrimoniale, consistente sia nella privazione del legittimo compenso che le attrici avrebbero potuto ottenere con la concessione a terzi dello sfruttamento pubblicitario dell'immagine sia con la conclusione di un contratto di sponsorizzazione sia nella diminuzione di valore dell'immagine. Evidenziavano le ricorrenti che, nella quantificazione del danno si sarebbe dovuto tener conto del valore dell'immagine vincente del "(OMISSIS)", confermata inequivocabilmente dal fatto che molte e importanti imprese promuovevano e pubblicizzavano i propri prodotti attraverso la sponsorizzazione dell'imbarcazione.

A fini risarcitori rilevava proprio la notorietà cui si ricollegava la consuetudine dello sfruttamento remunerativo dell'immagine.

L'abusiva pubblicazione dell'immagine determinava il danno patrimoniale e la notorietà del bene attribuiva al titolare la possibilità di trarre da nome e immagine vantaggi patrimoniali consentendo a terzi l'uso pubblicitario dell'immagine (Cass. n. 4785/91). Non erano condivisibili i riferimenti della Corte di merito al fatto che le Fedrigoni non avrebbero menomato i diritti delle attrici e all'irrilevanza del fotomontaggio operato.

Le ricorrenti evidenziavano che le aziende che sponsorizzavano il "(OMISSIS)" corrispondevano somme elevatissime a causa dell'altissimo valore economico dell'immagine di una imbarcazione vincente come il (OMISSIS).

Nel valutare il risarcimento, infine, si sarebbe dovuto tener conto del numero di calendari distribuiti destinati per loro stessa natura ad essere esposti al pubblico ed utilizzati, presso le imprese clienti delle società Fedrigoni, quanto meno per tutto l'anno (OMISSIS), ma quasi certamente utilizzati come poster permanenti, essendo questo l'uso comune delle immagini più belle dei calendari.

1.4. - Come quarto motivo di ricorso la difesa delle ricorrenti deduceva la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione agli artt. 2041 c.c. e 99 c.p.c., il tutto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ove era stato sostenuto che l'azione di indebito arricchimento non era stata supportata da alcuna argomentazione in relazione ai richiesti presupposti.

Per le ricorrenti la Corte d'Appello aveva erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti di cui all'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..

La costante giurisprudenza aveva più volte ribadito che, proprio per la natura residuale dell'azione ex art. 2041 c.c., "...la domanda di arricchimento senza giusta causa, può essere proposta per la prima volta in appello, purché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto, fatte valere in primo grado..." (ex plurimis, Cass. nn. 8110/04, 6409/98, 12009/97, 3228/95).

Non poteva, altresì, ritenersi domanda nuova, agli effetti della preclusione di cui all'art. 345 c.p.c., la richiesta di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., per l'abusivo sfruttamento dell'immagine del (OMISSIS), essendo stato, tale profilo, ampiamente dedotto nel giudizio di primo grado. Neppure se la qualificazione giuridica dei fatti denunciati fosse stata variata in appello, si avrebbe avuto domanda nuova, data la costante giurisprudenza sul punto, secondo cui "...se ha mutamento di causa pretendi...quando il fatto costitutivo della pretesa sia modificato nei suoi elementi materiali... e non anche quando sia modificato soltanto il profilo giuridico o la norma alla stregua della quale il fatto costitutivo venga dedotto;

pertanto ove siano rimasti immutati i presupposti di fatto già prospettati, anche per implicito, in primo grado, al giudice di appello è consentito di accogliere in base ad una diversa norma giuridica la domanda proposta in base ad altra norma al giudice di primo grado..." (Cass. n. 3896/84).

Appariva, infine, oscuro il riferimento del collegio di merito alla mancata argomentazione in relazione ai presupposti che avrebbero legittimato la domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c..

Concludevano le attrici chiedendo l'accoglimento del ricorso, con decisione della causa nel merito o rinvio ad altro giudice e con ogni consequenziale provvedimento nonché vittoria di spese ed onorari.

2.1 - Cartiere Fedrigoni & C. s.p.a. e Fedrigoni Cartiere s.p.a., con il proprio controricorso, sottolineavano innanzitutto che la tesi delle controparti in merito alla legittimazione ad agire di entrambe le appellanti - ricorrenti per la tutela dei rispettivi interessi patrimoniali non era condivisibile. Sul punto la sentenza di appello aveva integrato opportunamente la sentenza di primo grado senza motivare diversamente, come prospettato dalle attrici. La conferma delle statuzioni del Giudice di prime cure ricomprendeva anche il capo in cui il Tribunale di Rovereto, con chiarissima motivazione e sulla base di precisi elementi di prova assunti in corso di causa, aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva del sig. B.G., titolare della ditta individuale Rimini Sail.

Era stata la stessa prospettazione fornita dalle attrici ad escludere tale titolarità, posto che nell'atto di citazione di primo grado, le stesse avevano precisato, da un lato di azionare i diritti patrimoniali relativi all'imbarcazione e, dall'altro, che tali diritti erano stati ceduti dalla Rimini Sail alla In. Co. Rimini s.r.l..

Replicavano, quindi, ai motivi di censura articolati dai ricorrenti, sostenendone l'infondatezza.

2.2 - Ducevano, come motivo di ricorso incidentale condizionato, la violazione e falsa applicazione dell'art. 99 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d'appello ritenuto che entrambe le appellanti "in linea teorica" fossero "legittimate ad agire a tutela dei rispettivi diritti". Rilevava la difesa delle resistenti che il principio della legittimazione ad agire era stato richiamato a livello teorico, senza alcuna applicazione alla fattispecie che consentisse di affermare che il giudice dell'appello avesse positivamente accertato in concreto la sussistenza della legittimazione di Rimini Sail. Per scrupolo di difesa, ove si ritenesse che l'insussistenza del diritto risarcitorio azionato da Rimini Sail fosse stata ritenuta dalla Corte d'appello questione di merito e non di legittimazione, nel presupposto che la prospettazione attoreva non comportasse di per sé la conferma della non titolarità in capo a Rimini Sail del diritto azionato, la difesa delle società Fedrigoni proponeva ricorso incidentale condizionato sul punto, chiedendo disporsi la cassazione della sentenza della Corte d'Appello nella parte in cui non aveva dichiarato la carenza di legittimazione attiva della Rimini Sail di B.G..

2.3 - La difesa Fedrigoni deduceva, quindi, quale ulteriore motivo di ricorso incidentale condizionato la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 2041 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Le profonde differenze tra l'azione risarcitoria promossa dalle attrici e l'azione di arricchimento senza giusta causa, sia sotto il profilo della causa petendi sia sotto quella del petitum, sembravano confermare come la seconda avesse introdotto un tema di indagine e di decisione diverso da quello introdotto con la prima.

Concludeva chiedendo di rigettare il ricorso e di accogliere il ricorso proposto in via incidentale condizionata e, per l'effetto, cassare la sentenza della Corte d'Appello nella parte in cui non aveva dichiarato la carenza di legittimazione attiva della Rimini Sail e nella parte in cui non aveva dichiarato la irruibilità, tardività ed inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.

formulata da Rimini Sail di B. G. e da In.Co. Rimini s.r.l. per la prima volta nel giudizio d'appello, con ogni consequenziale pronuncia sulle spese.

3.1 - I due ricorsi proposti avverso la medesima sentenza devono essere riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c..

Questa Corte ritiene che il ricorso principale sia fondato e meriti accoglimento.

Ragioni di logica impongono di esaminare per primo il secondo motivo del ricorso, con il quale si invoca il principio iura novit curia, lamentandosi che i giudici dell'appello non ne abbiano fatto applicazione. Deve essere ritenuto possibile per il giudice operare, in base alla fattispecie dedotta dalla parte ed alle deduzioni in fatto riferite, l'esatta qualificazione giuridica del caso in relazione al quale si invoca la tutela dei diritti fatti valere in causa. L'affermazione di tale principio è particolarmente puntuale nella specie, dove, in considerazione della peculiarità della fattispecie e della prospettazione delle ricorrenti, le stesse hanno proposto un'alternativa fra l'azione fondata sul diritto all'immagine e sul diritto d'autore, l'affermazione di una responsabilità extracontrattuale, fondata sul principio del neminem laedere, articolando infine, in via residuale, anche l'azione di indebito arricchimento.

È tuttavia indubbio che nella specie i fatti riferiti siano stati sempre gli stessi e che parimenti identici siano rimasti i diritti della cui lesione ci si doleva e le domande svolte. A fronte di tale situazione, l'inquadramento della fattispecie nell'ambito delle diverse norme poste a tutela dall'ordinamento spetta al giudice.

Tale principio è stato più volte espresso dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento ai casi, simili a quello di specie, in cui era stata richiesta la condanna del convenuto per atti di concorrenza sleale o comunque di responsabilità extracontrattuale, non altrimenti inquadrata dalla parte, e ricondotta dai giudici all'una o all'altra previsione dell'art. 2598 c.c. (Cass. n. 13423 del 20.7.2004, rv. 574696; n. 6310 del 2003, rv. 562325; n. 3195 dell'1.10.76 rv. 381983). Analogamente tale principio è stato applicato laddove, dedotti atti di concorrenza sleale, a fronte della mancanza di un rapporto concorrenziale tra l'autore del fatto e l'imprenditore che si assumeva danneggiato, nei confronti del primo la responsabilità veniva configurata ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Cass. 21392 del 4.11.2005, rv. 586142; n. 16156 del 18.8.2004, rv.

575837; 13071 dell'8.9.2003, rv. 566623).

Quando si sia in presenza di una pretesa giudiziale fondata sugli stessi presupposti dedotti dalla parte, risulta pienamente legittima l'applicazione di norme diverse, ancorché non richiamate dalla parte, ovvero la scelta dell'esatta qualificazione giuridica a fronte delle diverse alternative prospettate dalla parte (ed è quanto accade nella specie), in base al fatto costitutivo posto a fondamento della domanda. Nella specie, restando immutati i fatti costitutivi in base ai quali era stata chiesta la condanna delle società convenute al risarcimento dei danni derivanti dal comportamento denunciato, spettava ai giudice del merito definire l'azione proposta nell'ambito della tipizzazione legislativa che le è propria.

3.2 - Esaminando quindi gli altri motivi articolati dalle ricorrenti principali, si deve innanzitutto affermare la fondatezza delle censure formulate avverso la sentenza impugnata con i motivi primo e terzo del ricorso principale. Ritiene, infatti, questo Collegio che erroneamente la Corte d'appello abbia disatteso la prospettazione di parte attrice - appellante circa la sussistenza di un proprio diritto sull'immagine dell'imbarcazione (diritto che, come si dirà, è stato rivendicato e fa capo ad entrambe le attrici oggi ricorrenti).

Correttamente la Corte d'appello ha rilevato che il termine "immagine" è stato dalle attrici - appellanti utilizzato come mera identificazione della riproduzione materiale della foto dell'imbarcazione, di cui le

stesse rivendicano il diritto a consentirne l'utilizzo, nonché come equivalente del buon nome della ditta e della società, che si assume essere stato leso dall'operato delle appellate.

Ritiene questo Collegio che tale duplice prospettazione abbia una sua ragion d'essere, essendo stati effettivamente rappresentati entrambi i profili di danno da parte delle attrici ed essendo in astratto entrambi tutelabili.

In via generale, facendo riferimento alle norme civilistiche di cui agli artt. 6, 7 e 10 c.c., deve affermarsi che possono essere titolari di diritti della personalità non solo le persone fisiche, ma anche le persone giuridiche o i soggetti diversi dalle persone fisiche. Così la ditta individuale Rimini Sail di B. G. e per essa la persona fisica di B.G., quale utilizzatore in forza di leasing dell'imbarcazione, ma anche la società titolare del diritto di sfruttamento economico dell'imbarcazione stessa (la In.Co. Rimini s.r.l.) possono vantare il diritto ad agire per l'indebito sfruttamento dell'immagine del bene e della denominazione dell'imbarcazione, potendo entrambi vantare il diritto a detto utilizzatore. Si tratterà poi di verificare in sede di liquidazione del risarcimento richiesto se effettivamente dall'uso fattone l'immagine stessa dell'imbarcazione e la sua denominazione abbiano risentito un danno (anche in termini di diffusione allargata e quindi svalutata dell'immagine e di annacquamento del segno). Ma non può escludersi di per sé che il titolare del diritto all'utilizzazione del bene e della denominazione sia privo del potere di far valere in giudizio un simile diritto. La fattispecie in esame si caratterizza, infatti, per connotati suoi propri, in quanto il nome dell'imbarcazione è segno distintivo della stessa, che può essere rivendicato e protetto da indebiti utilizzi anche da parte di colui che usa detta imbarcazione, come del resto la sola immagine dell'imbarcazione (ove non inserita in un contesto pubblico, ad esempio le riprese di una regata) in certe condizioni può essere protetta da parte di colui che la utilizzi.

L'illecito fatto valere nei confronti delle società Fedrigoni per aver riprodotto nel proprio calendario l'immagine della barca attiene sia all'utilizzazione dell'immagine in sé, sia alla riproduzione del nome "(OMISSIS)", particolarmente in vista nella fotografia, sia alla circostanza di aver inserito sulle vele dell'imbarcazione il proprio marchio, senza aver ottenuto il consenso degli aventi diritto. Tali devono essere considerati sia il soggetto che quel nome utilizzi unitamente all'imbarcazione (potendosi rivendicare la tutela del nome della propria imbarcazione, in particolare laddove la stessa non sia solo usata per proprio diletto e personale diporto, ma sia invece, utilizzata come nella specie, a fini agonistici e come elemento di richiamo all'interno di campagne pubblicitarie o di sponsorizzazione), sia il soggetto che risulti titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'imbarcazione stessa, o meglio, come definito dalla sentenza d'appello (pag. 9), il soggetto delegato alla commercializzazione degli spazi pubblicitari sull'imbarcazione con riferimento alla partecipazione a regate agonistiche nazionali ed internazionali. Il caso è equiparabile a quello del contratto di licenza di un marchio, ove il titolare del marchio non perde il diritto alla protezione del segno, affiancandosi la sua legittimazione a quella del licenziatario.

La ragione per cui la sentenza impugnata ha finito con il negare la titolarità del diritto in capo a B.G., quale titolare della Rimini Sail, dopo aver affermato che entrambe le appellanti in linea teorica erano legittime ad agire a tutela dei rispettivi interessi patrimoniali, risiede nel fatto che i giudici dell'appello hanno ritenuto di negare che mancasse la "causazione di un danno ingiusto", conclusione che appare invece viziata ad una corretta lettura ed interpretazione delle norme invocate da parte ricorrente.

3.3 - Gli argomenti espressi valgono a disattendere anche il primo motivo del ricorso incidentale svolto dalle resistenti, motivo che va esaminato realizzandosi la condizione, cui l'impugnazione incidentale era subordinata, di accoglimento del ricorso principale.

3.4 - Riprendendo l'esame delle ragioni del ricorso principale, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, si deve affermare la sussistenza di un diritto sull'immagine dell'imbarcazione e di un diritto al nome.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la persona giuridica è portatrice di diritti della personalità compatibili con l'assenza di fisicità e quindi del diritto all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine e alla reputazione (sent. n. 15233 del 29.10.2002, rv. 558861).

Anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale, allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente in sé considerata. Allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente in cui si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca (in tal senso: sent. n. 12929 del 04/06/2007, rv. 597309;

n. 29185 del 12/12/2008, rv. 605960).

Il pregiudizio che gli attori lamentano nel caso di specie è rappresentato, oltre che dal rischio del c.d. annacquamento della denominazione, dallo svilimento dell'immagine, ove soggetta ad una diffusione non controllata, nonché dal pregiudizio di carattere direttamente economico, rappresentato dalla mancata fruizione del prezzo del consenso.

È invalso infatti l'uso di prodotti particolarmente esposti all'ammirazione del pubblico, quali autovetture, moto ed imbarcazioni (soprattutto a vela, che partecipano a regate molto conosciute), corredate dal marchio o dalla denominazione dell'impresa che si vuole pubblicizzare.

Tale fenomeno, che corrisponde all'affermarsi, nel costume sociale, della commercializzazione del nome e dell'immagine, ha dato luogo alla diffusione dei contratti ed. di sponsorizzazione. È questa una realtà nuova, ma ormai estremamente diffusa, che riguarda non solo le persone fisiche, ma anche gli oggetti, in particolare auto e moto da corsa, imbarcazioni a vela, laddove questi siano particolarmente noti, perché inseriti in circuiti di corse o di regate che attirano un largo pubblico. Questo nell'occasione può essere recettivo di messaggi pubblicitari che vengono convogliati per il tramite della diffusione, del successo o della fama dell'auto o dell'imbarcazione così contrassegnata. Veicolo di tale diffusione pubblicitaria appare sia l'immagine dell'autovettura, della moto o dell'imbarcazione, sia il nome eventualmente accoppiato alla stessa (come è nel caso di barche a vela ormai celebri; forse "(OMISSIONIS)" può essere meno nota di altre, più famose, imbarcazioni da regata, ma sicuramente anch'essa può rivendicare una propria notorietà, che spetterà al giudice di merito valutare). La tutela che compete ai soggetti che sull'imbarcazione medesima possono vantare dei diritti riguarda quindi sia l'immagine, sia il nome, in quanto entrambi possono essere veicolo di comunicazione, nei settori specializzati (ad esempio, nel mondo della vela e degli addetti alle regate), come presso il grande pubblico, che recepisce i messaggi pubblicitari convogliati tramite l'immagine e il nome della barca. Quest'ultimo poi può essere oggetto di fenomeni allargati tramite il c.d. merchandising ed assurgere a marchio di prodotti più o meno affini al settore della nautica. Spesso l'obbligazione assunta dallo sponsorizzato, obbligazione che ha un indubbio contenuto patrimoniale (ai

sensi dell'art. 1174 c.c.), viene accompagnata da un'esclusiva, ovvero dall'obbligo per le parti contraenti di non consentire analoga veicolazione per un tempo determinato, anche successivo alla cessazione del contratto stipulato, magari per il medesimo comparto commerciale.

Tale tipologia di libera contrattazione risulterebbe indubbiamente pregiudicata se si consentisse a chiunque di appropriarsi dell'immagine e del nome dell'imbarcazione, a scopi pubblicitari, senza ottenere il consenso degli aventi diritto e senza pagare quelle "royalties" che normalmente sono dovute per simile utilizzo.

Il comportamento delle società resistenti deve quindi senz'altro essere sanzionato come illecito, in quanto esse, non solo hanno usurpato l'immagine della barca, presentandola non come una qualsiasi imbarcazione a vela, bensì valorizzando nella rappresentazione la denominazione "(OMISSIS)", ma hanno anche aggiunto sulla vela, con un montaggio fotografico, in posizione ben evidente, il proprio marchio, così da indurre a credere che fra le società Fedrigoni ed i soggetti titolari dei diritti sull'imbarcazione vi fossero degli accordi di sponsorizzazione. È evidente che, oltre a trasmettere in tal modo al pubblico un messaggio inesatto (la sponsorizzazione della barca da parte loro), hanno realizzato un vantaggio economico rappresentato dal mancato esborso delle cifre che solitamente si pagano per simili campagne pubblicitarie, con pari danno dei soggetti che avrebbero dovuto autorizzare un simile utilizzo e che avevano i diritti di sfruttamento economico dell'imbarcazione.

3.5 - Tale comportamento potrebbe essere ricondotto alle fattispecie contemplate dall'art. 2598 c.c. in tema di concorrenza sleale, integrando l'ipotesi di cui al n. 1, uso di nomi e segni distintivi o comunque compimento con qualsiasi altro mezzo di atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; ma anche quella di cui all'ultima ipotesi del n. 2 "si appropria dei pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente"; ed infine di cui al n. 3 "si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda". Tali tipologie di illecito, tuttavia, non risultano applicabili alla fattispecie in esame perché indubbiamente fra le Cartiere Fedrigoni, da un lato, la ditta individuale e la società titolare dei diritti sull'imbarcazione, dall'altro, non corre un rapporto di concorrenzialità. Detta situazione, se vale ad escludere rispetto all'autore del fatto l'ipotesi di concorrenza sleale, non impedisce però di configurare nei suoi confronti la responsabilità per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. (in tal senso, numerosi precedenti di questa Corte: sent. n. 21392 del 4.11.2005, rv. 586142; n. 16156 del 18.8.2004, rv. 575837; 13071 dell'8.9.2003, rv. 566623; n. 5375 dell'11.4.2001, rv. 545827), con tutte le conseguenti differenze in tema di prova dell'elemento soggettivo dell'illecito. Questo, infatti, può essere presunto nelle ipotesi di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2600 c.c., comma 3; deve, invece, essere dimostrato per integrare l'illecito di cui all'art. 2043 c.c..

Questa Corte ha già motivato circa la sussistenza dell'illecito in parola.

Può aggiungersi che nel caso in esame, la vicenda di cui gli odierni ricorrenti si dolgono, oltre ad essere provata dalle produzioni documentali in atti, è stata ammessa dal legale rappresentante delle società resistenti nel corso dell'interrogatorio reso nel giudizio di merito e, comunque, non è contestata nel giudizio. Non è, poi, revocabile in dubbio che le società convenute, aduse ad operare sul mercato, potessero ignorare che per utilizzare a fini pubblicitari l'immagine e il nome di un'imbarcazione si dovesse ottenere un'autorizzazione e pagare un corrispettivo, secondo gli usi del settore. Non si trattava, infatti, di utilizzare l'immagine di una barca qualsiasi, riprodotta magari nel contesto di una regata, assieme ad altre imbarcazioni, bensì proprio di quella imbarcazione, isolata da tale contesto, rappresentata in modo tale che il nome della barca medesima apparisse non in modo casuale, ma in primo piano e ben leggibile. Come se ciò non bastasse, le società resistenti hanno anche operato un'aggiunta su detta immagine, inserendo sulla vela e in posizione ben visibile il proprio marchio, così facendo credere di aver sponsorizzato la barca.

Nessuna impresa che operi sul mercato, oggi come all'epoca dei fatti ((OMISSIS)), può pensare che un simile veicolo pubblicitario possa essere utilizzato senza ottenere il consenso degli aventi diritto e senza pagare il corrispettivo dovuto per la sponsorizzazione.

All'affermazione del comportamento, alla sua qualificazione come illecito, all'individuazione dei danni come sopra già indicati, deve quindi unirsi anche la valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo, rendendo così possibile l'affermazione di tutti gli elementi idonei ad integrare la ricorrenza dell'illecito di cui all'art. 2043 c.c. puntualmente invocato da parte ricorrente.

Non ritiene invece la Corte che rilevino nella specie le norme a tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, in particolare il diritto sulla riproduzione della fotografia, in quanto non risulta neppure che B.G. o la In.Co. Rimini s.r.l. siano stati committenti di quella foto, ai fini di cui all'art. 88 L. dir. aut., comma 3.

Tuttavia, per le ragioni già espresse, l'esclusione dell'applicabilità della normativa sul diritto d'autore non incide sulla tutelabilità dei diritti fatti valere da B.G., quale titolare della ditta Rimini Sail, e dalla In.Co. Rimini, a norma dell'art. 2043 c.c..

4 - L'accoglimento dei primi tre motivi del ricorso principale rende superfluo l'esame del quarto motivo del ricorso medesimo, inerente il profilo dell'azione di indebito arricchimento, proposta in via residuale, risultando tale profilo assorbito. Parimenti assorbito è l'esame del secondo motivo del ricorso incidentale, attinente al medesimo profilo.

5 - All'accoglimento del ricorso principale consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Trento, che deciderà in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2009